

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB) DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ateneo per le Biblioteche (C.A.B.) del Sistema bibliotecario di Ateneo (S.B.A.).

Art. 2

Fini istituzionali

1. Il C.A.B. promuove la cooperazione tra le strutture afferenti al Sistema Bibliotecario d'Ateneo (Poli bibliotecari) per l'acquisizione e la diffusione, in forme coordinate, del materiale bibliografico su diversi supporti al fine di dare adeguato contributo alla didattica e alla ricerca, per lo sviluppo di servizi innovativi e per l'ottimizzazione delle risorse assegnate.
2. Il C.A.B. promuove l'armonizzazione delle norme adottate dai Poli in materia di accesso ai servizi offerti, anche mediante l'adozione di un'unica Carta dei servizi, individuando gli standard minimi di servizi erogabili, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.
3. Il C.A.B. ha funzioni di iniziativa e di supporto per le attività di promozione e formazione all'uso di risorse documentali, di *reference*, di promozione della lettura e di valorizzazione della ricerca; collabora allo sviluppo e all'incremento dell'Archivio aperto istituzionale "*Unitus DSpace*"; promuove la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio presso le strutture del S.B.A.; promuove, altresì, collaborazioni con Enti esterni pubblici e privati e convenzioni quadro di interesse generale con biblioteche esterne all'Ateneo al fine di stabilire rapporti di reciproca utilità.
4. Promuove, inoltre, contatti con i Sistemi bibliotecari nazionali e internazionali, con altri Enti e Associazioni di ambito affine.
5. Il C.A.B. elabora proposte per lo sviluppo del S.B.A.
6. Il C.A.B. assolve alle sue finalità, utilizzando le risorse umane assegnategli, in relazione alle specifiche competenze.

Art. 3

Autonomia organizzativa

1. Al C.A.B. è attribuita autonomia gestionale e organizzativa per il perseguimento degli obiettivi di propria competenza, in conformità delle disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università.

Art. 4

Organi

1. Gli Organi del C.A.B. sono il Direttore Tecnico-Scientifico e il Consiglio di Sezione.

Art. 5

Il Direttore Tecnico-scientifico

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico del C.A.B.

a) viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio e nominato dal Rettore.

b) resta in carica per tre anni solari e può essere rinnovato una sola volta consecutiva;

c) è membro del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato;

d) ha la rappresentanza del C.A.B. nel Consiglio dei Direttori del Centro Integrato;

e) propone la nomina al Consiglio di Sezione di un Vice Direttore; il Vice Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento.

f) convoca e presiede il Consiglio di Sezione, verifica l'esecuzione dei deliberati, promuove le attività del C.A.B.;

g) tiene i rapporti con il Centro Integrato di Ateneo e con gli organi accademici dell'Università, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia;

h) propone al Consiglio del C.A.B., tutte le convenzioni e i contratti diversi da quelli indicati nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Sono di competenza del C.A.B. anche tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione delle convenzioni e dei contratti indicati.

2. Il Direttore ha la responsabilità della conduzione tecnica, organizzativa e gestionale del C.A.B., in particolare:

a) propone al Consiglio della Sezione gli obiettivi della Sezione ed il correlato Piano delle attività, anche sulla base delle richieste formulate dagli utenti, con l'indicazione delle risorse umane da

utilizzare nonché delle risorse tecniche e finanziarie;

b) espone al Presidente del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato i Piani annuali delle attività e la relativa distribuzione delle risorse ai sensi dell'art.7, c. 2, lett.e) del Regolamento del CIA;

c) formula al Consiglio del C.A.B. le proposte da inoltrare al Presidente del CIA per la predisposizione del Bilancio di previsione di Ateneo e per le attività connesse al Conto consuntivo di Ateneo;

d) propone al Consiglio dei Direttori del Centro Integrato, previa delibera del Consiglio della Sezione, ai sensi dell'art.8, c.3, lett. b) del Regolamento del CIA, le richieste di acquisizione di forniture e servizi, nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, salvo che la predetta funzione non sia delegata al Consiglio della Sezione medesima;

e) organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione.

3. Il Direttore Tecnico-scientifico, per i fini di cui all'art. 4, c. 2 del Regolamento del CIA, è tenuto a trasmettere una relazione annuale sulle attività svolte, approvata dal Consiglio del C.A.B., al Centro Integrato.

Art. 6

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione del C.A.B. è composto

a) dal Direttore Tecnico-Scientifico;

b) dai Docenti, uno per Dipartimento, nominati dal Rettore su designazione dei Consigli dei Dipartimenti;

c) dai Direttori dei Poli bibliotecari;

d) da una rappresentanza eletta del personale T.A.

e) da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta.

I componenti designati del Consiglio di Sezione restano in carica tre anni solari. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di un componente, il Direttore provvede agli adempimenti necessari al fine della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio di Sezione.

2. Il Consiglio di Sezione delibera, su proposta del Direttore tecnico-scientifico:

a) gli obiettivi del Centro e il correlato Piano delle attività. A tal fine può stipulare, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, accordi di collaborazione, convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche, didattiche e di servizio finanziate da soggetti pubblici e

privati, condotte nel Centro e può adottare i piani di sviluppo (attrezzature, locali, personale, ecc.) del Centro, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, da trasmettere al Centro Integrato.

b) la proposta di budget annuale e i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Sezione comunicandoli al Centro Integrato;

c) le norme che disciplinano le richieste dell'utenza e l'utilizzo delle infrastrutture nonché delle attrezzature della Sezione, i criteri di utilizzo e le relative tariffe;

d) le norme di dettaglio che tutelano la sicurezza del personale, degli utenti e delle infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e di Ateneo in materia di sicurezza e prevenzione.

3. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere di altra sezione del CIA.

Art. 7

Strutture operative

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, cui afferisce il Centro di Ateneo per le Biblioteche, si articola nei Poli bibliotecari, a loro volta suddivisi in Polo tecnico-scientifico (Riello I) e Polo umanistico-sociale (Santa Maria in Gradi, Riello II, San Carlo), ai quali è preposto un Direttore, e nelle Sezioni, alle quali può essere preposto un Responsabile.

2. Direttori dei Poli sono nominati dal Direttore Generale tra il personale di categoria EP o D dell'area funzionale delle Biblioteche, in base alla complessità della struttura ed hanno i seguenti compiti:

a) provvedere all'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio del C.A.B.

b) garantire l'erogazione e la qualità dei servizi, gestire la conservazione e la promozione del patrimonio librario e documentario, cartaceo ed elettronico del Polo;

c) gestire e valorizzare il personale assegnato al Polo;

d) curare la corretta utilizzazione dei locali e delle attrezzature, di cui il Polo dispone, nel rispetto della normativa sulla sicurezza;

e) predisporre una relazione annuale sullo stato del Polo e sulle attività svolte durante l'anno che trasmetteranno al Direttore Tecnico-Scientifico del C.A.B.;

3. Alle Sezioni dei Poli può essere preposto un Responsabile nominato dal Consiglio Tecnico-Scientifico del C.A.B. su proposta del Direttore del Polo di riferimento che lo individua in una figura di adeguata qualifica funzionale tra il personale del Polo stesso.

1. I Poli devono presentare i seguenti requisiti di sussistenza:

- a) numero congruo di postazioni per la consultazione e la lettura del materiale librario e documentario, cartaceo ed elettronico;
 - b) adeguata consistenza in termini di risorse bibliografiche;
 - c) catalogo informatizzato secondo il sistema informatico adottato dal S.B.A.;
 - d) personale con professionalità specifica.
5. Sono, altresì, tenuti ad applicare norme e standard catalografici nazionali ed internazionali.
1. I Poli forniscono i seguenti servizi:
- a) apertura all'utenza interna ed esterna all'Ateneo con un orario reso pubblico;
 - b) cura e valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto;
 - c) cura e aggiornamento del catalogo unico di Ateneo;
 - d) consultazione del materiale bibliografico, cartaceo ed elettronico;
 - e) prestito del materiale consentito;
 - f) riproduzione dei documenti a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;
 - g) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale;
 - h) prestito interbibliotecario e fornitura documenti;
 - i) orientamento, formazione all'utenza e promozione della lettura;
 - j) attività didattica, nel quadro dell'offerta formativa dei corsi di laurea;
 - k) *reference*;
 - l) promozione dei servizi bibliotecari;
 - m) altri eventuali servizi, stabiliti dal Consiglio del C.A.B. in relazione allo sviluppo tecnologico nell'ambito della biblioteconomia, alle esigenze degli utenti o richiesti da convenzioni, sia di tirocinio, sia di ricerca, sottoscritte con terzi.
7. I Poli possono avvalersi della collaborazione di studenti secondo la normativa per il diritto allo studio.

Art. 8

Utenza dei poli bibliotecari

1. Hanno accesso alle strutture bibliotecarie, fruendo dei servizi da esse forniti:
 - a) studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - b) utenti legati da un rapporto formale e documentato di ricerca e didattica con l'Ateneo;
 - c) utenti esterni che presentino motivata richiesta, previa autorizzazione dei Direttori dei Poli.

Art. 9

Gestione dei fondi

1. La gestione amministrativa e di budget del C.A.B. è assicurata dal Centro Integrato ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CIA.
2. La scelta in ordine alla destinazione delle risorse inserite nella Unità Previsionale di base della sezione nel budget del CIA spetta al C.A.B.
3. Il C.A.B. propone l'ordinazione della spesa al Presidente del Centro Integrato ai sensi dell'art. 11, c.3 del Regolamento del CIA.
4. Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all'Università, il C.A.B. applica le tariffe e le norme regolamentari stabiliti dal Consiglio di Sezione, nel rispetto della normativa di Ateneo.
5. I proventi derivanti dalle attività di servizi rimangono acquisiti nell'UPB del C.A.B.

Art. 10

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri del Consiglio di Sezione e sono approvate ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.